

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-128 del 13/01/2020
Oggetto	REG. REG. N. 41/2001 ART. 5 E SEGUENTI - DALLAVALLE PIETRO E F.LLI SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) AD USO IRRIGUO - PROC. PC17A0133 (EX PC02A0144) - SINADOC 1082/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-117 del 10/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici GENNAIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/2001 ART. 5 E SEGUENTI – DALLAVALLE PIETRO E F.LLI
SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI
ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC)
AD USO IRRIGUO - PROC. PC17A0133 (EX PC02A0144) - SINADOC 1082/2018.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- in data 30/09/2002 (assunta al protocollo del Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Nure di Piacenza in data 31/10/2002 con il n° 6175), il sig. Pietro Dallavalle, legale rappresentante della ditta DALLAVALLE PIETRO E F.LLI Società Agricola Semplice, con sede in Comune di Cortemaggiore (PC), Via Piacenza n° 54 (C.F. 80001080334 e Partita I.V.A. 00127780336) aveva presentato al summenzionato Servizio richiesta di concessione di acque sotterranee per l'utilizzo dell'acqua emunta da n° 1 pozzo per la portata massima di l/s 40, e un quantitativo pari a mc/annui 150.000 ad uso irriguo;
- con atto n° 482 del 19/01/2012 il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato alla summenzionata ditta, la concessione richiesta con scadenza il 31/12/2015, per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo mediante il summenzionato pozzo ubicato in Comune di Cortemaggiore (PC), Località Chiappone Grosso, censito al N.C.T. del medesimo Comune al foglio 11, mappale 8 (codice di procedimento PC02A0144);
- entro il termine di scadenza della succitata concessione, e, cioè, il 31/12/2015, la ditta Dallavalle Pietro e F.Lli Società Agricola Semplice. non ha presentato alcuna domanda di rinnovo;
- successivamente, in data 22/12/2017 (pervenuta in pari data ed assunta al n° 16120 del protocollo ARPAE), il già menzionato sig. Pietro Dallavalle (C.F. DLLPTR39B13C145H), Socio Amministratore e legale rappresentante della ditta DALLAVALLE PIETRO E F.LLI Società Agricola Semplice, con sede in Comune di Cortemaggiore (PC), Via Piacenza n° 54 (C.F. 80001080334 e Partita I.V.A. 00127780336), ha presentato a questo Servizio istanza di concessione per l'utilizzo di

acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo mediante il predetto pozzo, alla quale è stato attribuito un nuovo codice di procedimento e, cioè, PC17A0133), con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 35.;
- ubicazione del prelievo: Comune di Cortemaggiore (PC), Località Chiappone Grosso, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 8, mappale n. 11, coordinate UTM 32: X: 568.564 Y: 4.984.955;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 35;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 130.000;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 347 del 30/10/2019 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO, INOLTRE, ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irriguo";
- con nota 05/10/2018 n° 15530 di prot. è stato richiesto il pagamento delle somme dovute per l'utilizzo della risorsa demaniale (canoni e interessi legali dal 2013 al 2018);
- dall'esame della documentazione agli atti (in particolare, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente in parola il 21/10/2019 ed assunta al protocollo ARPAE con il n° 162297 in data 22/10/2019) è emerso che la ditta di cui trattasi ha esercitato la derivazione d'acqua in assenza di provvedimento concessorio;
- di conseguenza, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alla ditta Dallavalle Pietro e F.lli Società Agricola Semplice stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento n° 9/2019 del 30/10/2019, per violazione all'art. 17 del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i. nonché dell'art. 49, comma 1, del R.R. 20/11/2001 e dell'art. 96 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (pervenuto in data 23/10/2019 ed assunto al n° 163230 del protocollo ARPAE);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (pervenuto in data 05/12/2019 ed assunto al n° 186928 del protocollo ARPAE);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto:
 - in data 31/10/2018 l'importo pari a € 1.341,75, dovuto quale indennizzo risarcitorio per il periodo di utilizzo abusivo dal 2013 al 2018;
 - le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell'anno in corso 2019;
- ha versato la somma pari a € 531,50 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale (euro 51,65 in data 12/06/2012 e euro 479,85 in data 07/01/2020);

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC17A0133 (ex PC02A0144);

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla ditta DALLAVALLE PIETRO E F.LLI Società Agricola Semplice, con sede in Comune di Cortemaggiore (PC), Via Piacenza n° 54 (C.F. 80001080334 e Partita I.V.A. 00127780336), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC17A0133 (ex PC02A0144), ai sensi dell'art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 35.;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Cortemaggiore (PC), Località Chiappone Grosso, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 8, mappale n. 11, coordinate UTM 32: X: 568.564 Y: 4.984.955;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 35;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 130.000;
 - corpo idrico interessato: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA (limite acquifero A2 mt 107 da p.c.);
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2029**;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 07/01/2020;
4. **di dare atto** che:
 - a. gli indennizzi risarcitori, per il periodo di utilizzo abusivo dal 2013 al 2018, risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria;
 - b. il canone dovuto per l'anno 2019 quantificato in **531,50 euro** è stato pagato;
 - c. la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in **531,50 euro**, è stata versata;
5. **di dare, altresì, atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

7. *di dare atto* che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
8. *di dare, inoltre, atto* che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;
9. *di dare, infine, atto* che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
10. *di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Adalgisa Torselli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta DALLAVALLE PIETRO E F.LLI Società Agricola Semplice, con sede in Comune di Cortemaggiore (PC), Via Piacenza n° 54 (C.F. 80001080334 e Partita I.V.A. 00127780336), codice pratica PC17A0133 (ex PC02A0144).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 35, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro di mm 330, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 14,91 KWh, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 18 e m 30 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Cortemaggiore (PC), Località Chiappone Grosso, su terreno di proprietà della ditta richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 8, mappale n. 11, coordinate UTM 32: X: 568.564 Y: 4.984.955.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a N.C.T. del Comune di Cortemaggiore (PC), foglio n. 10, mappale 33 e foglio n. 11, mappali n.ri 5,6 e 26 - della superficie complessiva di circa 51.15.29 Ha
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 35 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 130.000
- 3 Il prelievo avviene dal corpo idrico interessato: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA (limite acquifero A2 mt 107 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a

quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare che il volume di acqua prelevata risulta inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 531,50 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2029**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo

contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Pietro Dallavalle (C.F. DLLPTR39B13C145H), **in qualità di legale rappresentante della** ditta DALLAVALLE PIETRO E F.LLI Società Agricola Semplice (C.F. 80001080334 e Partita I.V.A. 00127780336), **presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

in data 07/01/2020

**Firmato, per accettazione, dal legale
rappresentante della concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.